



(Omissis il verbale fino alla presente deliberazione)

Si dà atto che all'appello iniziale risultano presenti in aula il Vice Sindaco Becchi e gli Assessori Baggiani, Galeotti, Tai, Timpanelli: Presenti 5/5.

II CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la conforme proposta di deliberazione n. 67 in data 29/06/2020 del Servizio 2 (Risorse), depositata in atti;

CONSIDERATO che il comma 1 dall'articolo 52 (*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*) del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 afferma che “ ... *i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. ...* ”;

PRESO ATTO che dall'esame di tale articolo 52 si deduce che la potestà regolamentare degli enti locali incontra, in campo tributario, alcuni limiti che si sostanziano nell'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, oltre che dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 (*Attribuzioni dei consigli*) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

PRECISATO che la modifica proposta deriva dalla necessità inserire le novità legislative attuate per fronteggiare le problematiche connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATO il vigente “Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 29 settembre 2014 e modificato con:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 4 giugno 2015
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 22 marzo 2016
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22 marzo 2017
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28 dicembre 2018

VISTO il comma 16 dell'articolo 53 (*Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni*) della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (*Legge Finanziaria 2001*) il quale afferma che “*Il termine ... per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*”;

VISTO il comma 2 dell'articolo 107 (*Differimento di termini amministrativo-contabili*) del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori*



e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) - convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020 - il quale afferma che " ... per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'[articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) è differito al 31 luglio 2020 ... ";

VISTO l'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 ed in particolare le modifiche apportate dall'articolo 15-bis del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019 relativamente alla pubblicizzazione ed efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie:

- comma 15: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#). ..."*
- comma 15-ter: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali ... acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, ... il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. ... In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."*

VISTA la nota di approfondimento di IFEL – Fondazione ANCI – del 24 aprile 2020 su *"La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19"* ed in particolare dove si afferma che *"Sotto il profilo generale si osserva che il prelievo sui rifiuti deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio rifiuti. Il comma 660, della legge n. 147 del 2013, introduce però un'eccezione a tale regola, prevedendo che il Comune possa deliberare 'ulteriori riduzioni ed esenzioni' rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659). Su questa base si è determinata **un'ampia gamma di riduzioni ed esenzioni**, che devono ovviamente sottostare ai principi generali di ragionevolezza e non discriminazione tra contribuenti. Si tratta quindi di **'riduzioni atipiche'** di tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza con il servizio rifiuti. Circa la modalità di **copertura delle 'riduzioni atipiche'** si deve dunque ritenere che esse debbano essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa, la cui copertura è assicurata da risorse diverse dal prelievo sui rifiuti relativo all'anno di riferimento. Altra e diversa fattispecie di riduzioni sul prelievo sui rifiuti è quella delle **'riduzioni tipiche'**, definite tali poiché individuate dalla legge, il relativo onere è in questo caso posto a carico della generalità dei contribuenti/utenti del servizio di gestione dei rifiuti, in quanto direttamente collegate ad una minore produzione di rifiuti o ad un minor utilizzo del servizio pubblico. Le eventuali riduzioni deliberate dal Comune per quelle categorie di utenza non domestica che sono state costrette a sospendere l'attività, o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione*



emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, potrebbero essere ascritte a una categoria di tipo ‘misto’, non è possibile inquadrarle tra le riduzioni tipiche, in quanto – se è incontestabile una minor produzione di rifiuti da parte di tali categorie – è altrettanto vero che si tratta di una minor produzione di rifiuti che influisce in misura limitata sull’ammontare complessivo dei costi, ivi compresi quelli variabili. Trattandosi, infatti, di riduzione di rifiuti imprevista ed imprevedibile e, di conseguenza, non programmata e caratterizzata da discontinuità all’interno dei territori comunali, non ha influito in maniera significativa sull’ammontare dei costi di raccolta e trasporto, dal momento che il servizio resta comunque erogato sull’intero territorio comunale per tutta la durata delle chiusure obbligatorie. Pertanto, qualora si volesse riconoscere il carattere di agevolazione ‘tipica’ all’ipotesi di riduzione, la relativa copertura all’interno dell’articolazione tariffaria determinerebbe automaticamente un aumento delle tariffe a carico degli altri utenti, ivi comprese le utenze domestiche, parte dei quali si trova in sofferenza economica sempre a causa dell’emergenza epidemiologica. L’esperienza maturata in altre situazioni emergenziali, quali i principali eventi sismici degli ultimi dieci anni, ha dimostrato che, a fronte di una riduzione dei cespiti imponibili, i costi del servizio rifiuti non hanno registrato sensibili contrazioni, sicché si è reso necessario un contributo finanziario esterno, da parte dello Stato e in qualche caso delle Regioni interessate, ... “;

RITENUTO quindi – come conclude anche IFEL nella nota di cui sopra – che, relativamente all’anno 2020, un intervento a favore delle attività economiche colpite dall’emergenza epidemiologica abbia la natura di “riduzione atipica” con conseguente copertura finanziaria da parte del bilancio generale dell’ente e non all’interno della tariffa;

CONSIDERATO, inoltre che tale agevolazione, oltre a considerare la minore produzione di rifiuti ha anche una natura di aiuto economico nei confronti delle attività che sono state messe in difficoltà dall’emergenza sanitaria e tende a favorire una loro ripresa, anche prevedendo, inoltre, agevolazioni nei confronti di nuove aperture;

CONSIDERATO invece che per l’intervento a favore delle famiglie, l’Amministrazione Comunale da tempo sta erogando agevolazioni in ordine sociale, aventi la stessa natura di “riduzioni atipiche”, che quindi risultano già allineate con quanto serve per fronteggiare l’emergenza ricordata;

CONSIDERATO che la norma regolamentare relativa alle agevolazioni di cui sopra è una previsione astratta che si concretizza solo con la delibera di approvazione delle tariffe del servizio igiene urbana nella quale verranno definiti i criteri per la concessione di tali agevolazioni nei limiti delle risorse effettivamente stanziare in bilancio;

CONSIDERATO inoltre che nell’articolo che riguarda i versamenti deve essere recepito quanto stabilito dai commi 15 e 15-ter dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 relativamente a pubblicazione ed efficacia



delle delibere regolamentari e tariffarie prevedendo che gli acconti le cui scadenze sono fissate entro il mese di dicembre devono essere calcolati sulla base delle tariffe dell'anno precedente, lasciando invece inalterato, a livello strutturale ed organizzativo, quanto previsto per le scadenze e le percentuali da richiedere: 40% per gli acconti del 16 maggio e del 16 ottobre e 20% per il saldo del 16 febbraio dell'anno successivo;

PRESO ATTO delle gravi difficoltà economiche che sta attraversando in questo momento il nostro paese si ritiene per l'anno 2020 di prevedere una ripartizione percentuale diversa del peso degli acconti oltre ad una diversa tempistica dei versamenti in acconto e saldo, in particolare si prevede per quest'anno due acconti, uno il 16 settembre e l'altro il 16 novembre, dove verrà richiesto per ognuno dei due il 25% dell'importo dovuto e un saldo, il 16 febbraio dell'anno successivo, dove verrà richiesto il restante 50%;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione ai sensi del punto 7 della lettera B del comma 1 dell'articolo 239 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (**allegato n. 1**);

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'articolo 49 (*Pareri dei responsabili dei servizi*) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (**allegato n. 2**);

DATO ATTO che la 1^a Commissione Consiliare permanente riunitasi in data 22/07/2020 ha espresso parere favorevole, come da verbale depositato in atti;

UDITO l'intervento del Consigliere Margheri, quale Presidente della 1^a Commissione consiliare;

UDITA l'illustrazione dell'Assessore Tai;

UDITO il successivo dibattito svoltosi e riportato nel separato verbale integrale della seduta al quale si rinvia;

DATO atto che la Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

- presenti: 15;
- votanti: 15;
- favorevoli: 15;

D E L I B E R A

per quanto espresso dettagliatamente in narrativa:

- 1) DI INSERIRE nel Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti un articolo riguardante le riduzioni "atipiche" concesse ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della Legge



- n. 147 del 27 dicembre 2013, per le finalità riportate in narrativa, sia per le attività economiche che di carattere sociale;
- 2) DI PRENDERE ATTO che la norma regolamentare relativa alle agevolazioni nei confronti delle attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica e di natura sociale è una previsione astratta che si concretizza solo con la delibera di approvazione delle tariffe del servizio igiene urbana nella quale verranno definiti i criteri per la concessione di tali agevolazioni nei limiti delle risorse effettivamente stanziare in bilancio;
 - 3) DI PRENDERE ATTO che i versamenti in acconto - la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre - dovranno essere calcolati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente e che il saldo - la cui scadenza è fissata successivamente 1° dicembre - sarà calcolato per l'intero anno sulla base delle tariffe approvate per l'anno di competenza con conguaglio rispetto a quanto già richiesto in acconto;
 - 4) DI PRENDERE ATTO che scadenze e percentuali richieste per l'anno 2020, in seguito alla specifica situazione di quest'anno, dovranno essere diverse rispetto alla quanto previsto a regime ordinario;
 - 5) DI RECEPIRE quanto detto ai punti precedenti con le seguenti modifiche al "Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)" - approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 29 settembre 2014 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 4 giugno 2015, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 22 marzo 2016, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22 marzo 2017 e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28 dicembre 2018:
“Articolo 27 (Ulteriori riduzioni ed agevolazioni)
 1. *Con l'approvazione della delibera di cui all'articolo 10, l'Amministrazione Comunale, per particolari ragioni di carattere economico e sociale, determina forme di riduzione per le utenze domestiche che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, attraverso l'applicazione dell'I.S.E.E. o di altri strumenti analoghi, delle variazioni anagrafiche eventualmente intervenute e della correttezza dei pagamenti. Le relative coperture vengono disposte attraverso apposite autorizzazioni di spesa e devono essere assicurate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*
 2. *Con l'obiettivo di fronteggiare le difficoltà economiche causate dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, con l'approvazione della delibera di cui all'articolo 10, l'Amministrazione Comunale determina forme di riduzione per le utenze non domestiche che tengano conto della sospensione – obbligata e/o volontaria – delle attività economiche, oltre ad una possibile forma di aiuto per la loro ripresa attraverso una riduzione della tariffa per le nuove aperture. Le relative coperture vengono disposte attraverso apposite autorizzazioni*



di spesa e devono essere assicurate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”

“Articolo 30 (Versamenti)

3. *Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate scadenti:*

- *entro il 16 maggio, un acconto pari al 40% dell'importo dovuto per il tributo applicando la tariffa stabilita per l'anno precedente;*
- *entro il 16 ottobre, un acconto pari al 40% dell'importo dovuto per il tributo applicando la tariffa stabilita per l'anno precedente;*
- *entro il 16 febbraio dell'anno successivo, il versamento a saldo che comprenderà il conguaglio di tutto l'anno con l'applicazione della tariffa per l'anno di riferimento approvata con la delibera di cui all'articolo 10.*

Le scadenze sopra indicate potranno altresì essere modificate con apposita comunicazione del Responsabile del Tributo, in seguito a comprovate situazioni di impossibilità al rispetto delle scadenze inizialmente previste.”

Relativamente all'anno 2020 e con l'obiettivo di fronteggiare le difficoltà economiche causate dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, il pagamento degli importi dovuti per tale anno deve essere effettuato in 3 rate scadenti:

- *entro il 16 settembre 2020, un acconto pari al 25% dell'importo dovuto per il tributo applicando la tariffa stabilita per l'anno 2019;*
- *entro il 16 novembre 2020, un acconto pari al 25% dell'importo dovuto per il tributo applicando la tariffa stabilita per l'anno 2019;*
- *entro il 16 febbraio 2021, il versamento a saldo che comprenderà il conguaglio di tutto l'anno con l'applicazione della tariffa per l'anno 2020 approvata con la delibera di cui all'articolo 10.”*

- 6) DI DARE ATTO che il testo redatto con le modifiche inserite, viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante (*allegato n. 3*);
- 7) DI PROVVEDERE alla trasmissione, secondo le modalità previste dal comma 15 e 15-ter dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro la data del 14 ottobre 2020;
- 8) DI INDIVIDUARE nel dr. Marco FERRARO, Responsabile dell'Unità Operativa Entrate Tributarie e Statistiche, il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*).

Di seguito, su proposta della Presidente e dato atto dell'urgenza;



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito:

- presenti: 15;
- votanti: 15;
- favorevoli: 15;

DELIBERA

9) **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

**Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLI-
CAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICA**

=====

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N. 267 DEL 18.08.2000

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Borgo San Lorenzo, li 07-07-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Giannelli Marco

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Borgo San Lorenzo, li 07-07-20

IL RAGIONIERE

F.to Giannelli Marco



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

F.to LA PRESIDENTE
Taronna Laura

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Cosmi Emanuele

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Repertorio Albo Informatico Numero:

La sottoscritta responsabile della U.O. STAFF Segreteria, Affari Generali ed Organi Governo ATTESTA che la presente deliberazione in data odierna viene affissa all'Albo Pretorio informatico ove resterà pubblicata per 15 giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. n. 26/2000) dal _____ al _____

Borgo San Lorenzo,

LA RESPONSABILE
U.O. STAFF Segreteria, Affari Generali e Organi Governo
F.to Dott.ssa Lucia Gherardelli

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Generale CERTIFICA che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua compiuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data _____, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Borgo San Lorenzo,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cosmi Emanuele

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta responsabile della U.O. STAFF Segreteria, Affari Generali ed Organi Governo CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico per la pubblicazione nei termini sopra indicati, ai sensi dell'art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

Borgo San Lorenzo,

LA RESPONSABILE
U.O. STAFF Segreteria, Affari Generali e Organi Governo
Dott.ssa Lucia Gherardelli